

Per le partite Iva gestione crediti d'imposta più facile

Doppia semplificazione per la gestione e l'utilizzo dei crediti d'imposta nei dichiarativi per i soggetti con partita Iva: niente più decadenza dei benefici in caso di mancata esposizione dei crediti nei modelli e stop all'indicazione nel quadro RU di alcuni crediti non automatici fruibili in compensazione orizzontale.

Queste sono le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare 8/e pubblicata lo scorso 11 aprile (vedi *ItaliaOggi* del 12/4) ed avente ad oggetto alcuni chiarimenti sul decreto legislativo 1/2024 recante "razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari" il c.d. decreto adempimenti.

Niente decadenza per i crediti non esposti in RU. La disposizione contenuta all'articolo 13 del decreto legislativo in commento per la prima volta sancisce l'esclusione della decadenza dalla possibilità di utilizzare crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici in casi di mancata esposizione del loro ammontare nella dichiarazione dei redditi.

Come specificato nella circolare, tale nuova previsione non si applica in relazione ai crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, derivanti dalla mancata registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) dei crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Nel documento dell'agenzia delle entrate viene evidenziato che la norma in commento dall'effetto "salva crediti" trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. Le conseguenze di tale specifica non sono di poco conto poiché sono rilevanti i casi di contenzioso fiscale tuttora in essere derivanti dal disconoscimento da parte dell'agenzia delle entrate di alcune tipologie di crediti d'imposta in caso di omessa indicazione del loro ammontare nelle dichiarazioni. Senza questa limitazione quindi la norma contenuta nel dlgs avrebbe potuto

anche avere effetti su tali contenzioni indirizzando il risultato dal lato dei contribuenti.

Per completezza espositiva va anche detto però che in alcuni casi l'agenzia delle entrate invece di disconoscere il credito omesso in dichiarazione e conseguentemente il suo utilizzo in compensazione ha accettato anche la correzione dell'omissione tramite dichiarazione integrativa presentata dal contribuente (come nel caso della risposta 47/2018).

Quadro RU parzialmente snellito. L'articolo 15 del decreto adempimenti prevede la progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione delle informazioni non rilevanti ai fini delle liquidazioni delle imposte e di quelli acquisibili dall'agenzia delle entrate tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Seguendo questa linea guida già dalla dichiarazione targata 2024 (per i periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2023) sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli.

In particolare, come riportato nella circolare, non è più richiesta l'indicazione, nella sezione I dei rispettivi quadri RU, di alcuni crediti d'imposta non automatici - ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto - fruibili in "compensazione orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del dlgs 241/1997.

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata — ■

